COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1104

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1104

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (4389);

VIALE: Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (2181) 1104

PRESIDENTE 1104, 1105

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1105

DE LEONARDIS, *Relatore* 1104, 1105

MAGNO 1104, 1105

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Autorizzazione all'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - ad alienare terreni al comune di Alghero (4658);

PAG.

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise, ad alienare terreni al comune di Policoro (4770) 1105

PRESIDENTE 1105, 1106, 1107

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . 1106, 1107

DE LEONARDIS 1106, 1107

FERRARIS, *Relatore* 1105

MAGNO 1106, 1107

MARRAS 1106, 1107

TANTALO 1106

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090);

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano (*Urgenza*) (1072) 1107

PRESIDENTE 1107, 1108, 1109

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1108

DE LEONARDIS 1109

DELLA BRIOTTA, *Relatore* 1108

MAGNO 1109

RINALDI 1108

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

PREARO ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (3445) 1109

PRESIDENTE . . 1109, 1110, 1111, 1115, 1116

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1111, 1115, 1116

BO 1111, 1116

DE LEONARDIS 1110, 1111, 1115

MAGNO 1116

MENGOZZI, *Relatore* . . . 1109, 1111, 1115

PREARO 1110

TRUZZI 1116

Proposte di legge (*Votazione a scrutinio segreto*):

Senatori DI ROCCO, CARELLI e MEDICI: Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole (*Approvata dal Senato*) (4413);

LEOPARDI DITTAIUTI e BIGNARDÌ: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale (2618);

CETRULLO: Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali (2909);

CERUTI CARLO e DE LEONARDIS: Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura (3642) 1116

PRESIDENTE 1116

Disegno di legge (*Votazione a scrutinio segreto*):

Aumento della indennità spettante ai Commissari, ai Commissari aggiunti ed agli Assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4142-*B*) 1116

PRESIDENTE 1116

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1117

La seduta comincia alle 10,30.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bonomi e Ceruti Carlo.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna i deputati Di Piazza, Colleoni, Baldani e Marotta Michele sostituiscono rispettivamente i deputati Colombo Renato, Imperiale, Loreti e Negrari.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (4389) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Viale: Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (2181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (4389), e della proposta di legge di iniziativa del deputato Viale: « Norme integrative dell'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2181).

Come i colleghi ricorderanno, in una delle precedenti sedute fu svolta la relazione e fu conclusa la discussione generale. Oggi pertanto dovremmo passare all'esame degli articoli.

MAGNO. Mi vedo costretto a chiedere, a nome del mio gruppo, un ulteriore rinvio della discussione degli articoli di questo provvedimento, in quanto trattasi di materia complessa e non abbastanza conosciuta, per cui abbiamo bisogno del consiglio di esperti, soprattutto per elaborare gli emendamenti che si renderanno necessari.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che la nostra Commissione ha ancora davanti a sé non più di tre settimane utili per lavorare e quindi dobbiamo accellerare al massimo l'esame di questa legge, tenendo conto che poi dovrà essere approvata anche dal Senato.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Desidero far osservare all'onorevole Magno ed a tutti gli altri colleghi della Commissione che questo è un provvedimento di vitale importanza non solo per l'industria dei mangimi ma anche per gli allevatori, in quanto dobbiamo porli in condizione di poter usufruire dei più recenti ritrovati in materia, in modo da poter

far fronte alla concorrenza degli altri paesi della comunità europea.

Per di più attualmente i produttori di mangimi, soprattutto le piccole e medie cooperative, si trovano in uno stato di illegittimità perché producono i mangimi che sono ormai di uso corrente, senza una sanzione normativa. È quindi indispensabile, nell'interesse di tutto il settore, approvare questo provvedimento al più presto. Esso, d'altra parte, è costituito di articoli di carattere strettamente tecnico, senza alcuna implicazione politica, per cui lo si può approvare senza preoccupazioni di sorta.

MAGNO. Facciamo nostre le preoccupazioni del Governo e della maggioranza in ordine all'opportunità di varare la legge sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Tuttavia non possiamo fare a meno di chiedere una proroga della discussione degli articoli di questo provvedimento.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ricordare che in questo settore siamo carenti di norme specialmente in relazione alle nuove esigenze imposte dalla concorrenza e dagli accordi comunitari.

La materia che intendiamo disciplinare è essenzialmente tecnica e non implica questioni di natura politica, per cui vorrei richiamare la Commissione all'opportunità di risolvere la questione in breve tempo.

MAGNO. Desidero precisare che la nostra richiesta di breve rinvio non significa che si voglia sabotare il provvedimento; noi chiediamo unicamente pochi giorni di rinvio per avere la possibilità di consultare i nostri tecnici. Ritengo che anche nella settimana ventura potremo approvare il provvedimento, senza che venga meno la possibilità che il Senato lo ratifichi in tempo utile.

PRESIDENTE. Occorre tener presente, onorevole Magno, che il provvedimento in esame è complesso e presuppone una certa discussione, per cui sussistono obiettive ragioni di celerità.

Se siamo d'accordo, potremmo riunirci domani per risolvere questo problema, dando per altro la possibilità all'onorevole Magno di consultare i tecnici.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Mi risulta che questa materia è stata largamente dibattuta in sede tecnica, per cui pregherei l'onorevole Magno di venire incontro alla richiesta dell'onorevole Presidente, proprio in considerazione della esistenza di ragioni obiettive, che rendono urgente l'approvazione di questo provvedimento.

MAGNO. Sono d'accordo per discutere il provvedimento nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono ulteriori obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'ETFAS: Ente di sviluppo in Sardegna ad alienare terreni al comune di Alghero (4658) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tantalo: Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (4770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Autorizzazione dell'ETFAS – Ente di sviluppo in Sardegna – ad alienare terreni al comune di Alghero » (4658) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tantalo: « Autorizzazione all'ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro » (4770).

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 4658, nella seduta precedente discutemmo a fondo sulla materia, ma poi si dovette rinviarne l'esame in quanto erano sorti problemi circa la fissazione del prezzo dei terreni.

FERRARIS, *Relatore*. Già nella mia relazione ebbi a proporre di risolvere il problema del prezzo sostituendo al secondo capoverso dell'articolo unico l'espressione « in base al valore di mercato » con l'altra: « tenuto conto degli scopi per i quali il comune di Alghero intende destinare questo comprensorio ».

Ribadisco questa mia posizione, in quanto sono stato informato che il comune di Alghero e l'ETFAS sarebbero già d'accordo sul prezzo di una parte di quell'area (16 ettari): 300 lire per ettaro, più 300 lire per l'urbanizzazione. Anche l'ufficio tecnico e l'intendenza di finanza di Sassari sarebbe d'accordo nell'assegnare un tale valore all'intero comprensorio di 94 ettari, tenendo conto che esso sarà in parte destinato a grandi impianti sportivi ed in parte a opere primarie di urbanizzazione (strade, piazze, eccetera): tutto, comunque, per opere di pubblica utilità.

Pertanto, adottando la soluzione da me proposta, renderemmo possibile per le parti

in causa condurre in porto le trattative nel modo che ho accennato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marras e Magno hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo col seguente:

« Il prezzo di vendita sarà pari a 15 volte il reddito dominicale del fondo, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 580, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 ».

MAGNO. In subordine proponiamo che il prezzo sia fissato sulla base di quello pagato per l'esproprio, con l'aggiunta degli interessi e detratta ogni eventuale rendita percepita dall'ente. In questo modo l'ETFAS non guadagnerebbe né perderebbe nulla.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il comune di Alghero desidera acquisire questa superficie; e noi dobbiamo consentire all'ente di sviluppo in Sardegna di utilizzare il ricavato della vendita per acquistare altri terreni da destinare ad uso agricolo. Dobbiamo quindi considerare che se introduciamo la modifica di riferirsi al reddito dominicale o al prezzo originario di esproprio, sottraiamo all'ente molta parte del valore effettivo dell'area.

Del resto la formulazione del disegno e della proposta di legge, nel disporre che l'alienazione avvenga al prezzo di mercato, segue i princìpi determinati dalla Corte costituzionale in materia di espropri.

MAGNO. Ma qual'è il criterio dell'esproprio? In base alla legge Sila, per esempio, sono stati espropriati terreni per destinarli ad usi agricoli secondo un determinato criterio.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il riferimento dell'onorevole Magno non riguarda il caso in esame.

I terreni in discussione sono pervenuti all'ETFAS per effetto della espropriazione da parte dell'ente sardo, già ente ferrarese di colonizzazione.

Il comune di Alghero cedette questi terreni in concessione nel 1964 allo Stato perché li destinasse a colonia penale. Successivamente lo Stato, dopo aver abbandonato l'idea dello stabilimento penale, trasferì i terreni all'ente ferrarese, affinché fossero destinati alla formazione di proprietà contadine.

MARRAS. Ciò riconferma la tesi che questi terreni erano originariamente di proprietà del comune di Alghero, per cui, una volta abbandonata l'idea di destinarli a colonia penale, lo Stato avrebbe dovuto darli nuovamente al comune di Alghero.

DE LEONARDIS. Lo Stato ha l'obbligo di restituire i terreni non utilizzati per determinati scopi, ma ciò deve avvenire secondo il valore esistente all'atto della restituzione.

MARRAS. Se gli onorevoli colleghi non ritengono opportuno approvare il nostro emendamento, che fissa per la vendita di questi terreni un riferimento al reddito dominicale o al prezzo originario di esproprio, sarei favorevole a determinare nella legge il valore del terreno, che potrebbe essere di 300 lire al metro quadro. Tale cifra mi pare ragionevole.

PRESIDENTE. Vorrei esortare i colleghi a procedere con una certa cautela perché è vero che questa è una legge di non rilevante importanza; però seguendo la tesi esposta dal collega Marras fisseremmo il principio che di volta in volta deve essere il Parlamento a stabilire il prezzo, mentre ritengo sia nella logica dell'ordinamento che siano fissati dei criteri di carattere generale in base ai quali poi l'amministrazione stabilirà concretamente il prezzo.

È meglio quindi evitare di elaborare oggi frettolosamente una legge che può essere sottoposta ad un fondato sindacato di merito; e pertanto vorrei pregare il sottosegretario di fare in modo da poterci suggerire nella mattinata di domani un meccanismo che raggiunga il duplice scopo di non far pagare ai comuni un prezzo eccessivo e di far avere all'ente ciò che gli spetta, tenuto anche conto delle finalità per cui l'ETFAS impiegherà le somme ricevute.

Sarei quindi dell'avviso di rinviare alla seduta di domani una decisione definitiva sugli emendamenti.

TANTALO. Vorrei pregare i colleghi che hanno richiamato l'attenzione della Commissione su questo emendamento di tener conto del fatto che dal punto di vista sostanziale e tecnico è ben difficile modificare quella che è ormai una linea di ordine generale.

Peraltro, come ha detto il sottosegretario, dobbiamo tener conto sia dell'interesse del comune di Alghero sia di quello dell'ente. Sono comunque favorevole all'inserimento di una parte del comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Magno, in quanto esso fissa a tutte lettere un principio già richiamato nella relazione alla mia proposta di legge e sul

quale tutti siamo d'accordo: la destinazione delle somme ricavate dall'ente di sviluppo all'acquisto di altri terreni.

A questo punto viene meno la preoccupazione di determinare il prezzo in maniera diversa da quella che correttamente era stata indicata sia nel disegno di legge che nella mia proposta, perché in questo modo consentiremmo da un lato all'ente di incassare una notevole somma di denaro da destinare all'acquisto di altri terreni nei quali si provvederà alla trasformazione delle colture, e dall'altro viene ad essere pacifico che quando l'ufficio tecnico erariale dovrà determinare il prezzo terrà inevitabilmente conto della destinazione che a questi terreni intende dare il comune di Alghero. Per di più se, in teoria, il comune intendesse vendere a sua volta a terzi questi terreni non potrebbe distaccarsi dal parere e dal prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale e si realizzerebbe così anche un sistema di moderazione dei prezzi in tutta la zona.

Per queste considerazioni, e tenendo conto del rischio che corriamo (visto che sta per scadere la legislatura) se dovessimo procrastinare ulteriormente l'approvazione di questa legge, invito i colleghi a considerare l'opportunità di ritirare gli emendamenti presentati per quanto si riferisce alla formazione del prezzo e ad approvare il provvedimento nel testo attuale, magari con l'introduzione della norma che stabilisce la destinazione specifica dei fondi incassati dall'ETFAS.

DE LEONARDIS. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Tantalo, ricordando che nelle sue valutazioni l'ufficio tecnico erariale tiene conto dell'andamento del mercato negli ultimi 5 anni, per cui possiamo essere sicuri che non si raggiungerebbe mai un prezzo eccessivamente oneroso per il comune.

MARRAS. Con questa legge noi vogliamo creare le condizioni perché l'Ente di sviluppo in Sardegna possa trasferire questi terreni al comune di Alghero, condizioni che si determineranno però soltanto se il prezzo sarà sostenibile per l'acquirente; perché se, ad esempio, dovessimo ascoltare alcuni funzionari dell'ETFAS, che parlano di 2 o 3 mila lire al metro quadro, la legge sarebbe del tutto inutile e noi non avremmo fatto altro che perdere del tempo.

Posso aggiungere che già da tempo il comune di Alghero ha ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo di 300 milioni di lire per far fronte a questa operazione; milioni che per ora giacciono inutilizzati nelle casse di una banca e che dobbiamo quindi fare in modo che possano essere utilmente impiegati.

Nel legiferare, inoltre, noi dobbiamo tener conto non soltanto degli interessi delle parti direttamente interessate alla compravendita, ma anche di tutti gli altri cittadini, i quali, ad esempio, se il comune di Alghero comprasse a 3000 lire il metro quadrato, dovrebbero a loro volta acquistare il terreno allo stesso prezzo: cosa che pochissimi, evidentemente, sarebbero in grado di fare, e tra questi certamente non le cooperative edilizie.

Sforziamoci quindi di trovare un meccanismo che permetta di fissare un prezzo non troppo lontano da quello indicato dal relatore e su cui sarebbe stato già raggiunto un accordo preliminare da tutte le parti interessate. Soprattutto però è indispensabile eliminare il riferimento al parametro del libero mercato, perché in tal modo impediremmo all'ufficio tecnico erariale di muoversi nella direzione che ha indicato l'onorevole Ferraris, dovendo in base a tale specificazione la valutazione di tale ufficio necessariamente riferirsi ad una valutazione del mercato.

Noi quindi auspichiamo che si trovi un congegno per la specificazione del prezzo di cessione nel rispetto delle leggi vigenti.

MAGNO. Non si potrebbe fissare il prezzo di mercato con riferimento al valore del fondo rustico?

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In tal modo il prezzo scenderebbe a valori troppo bassi.

PRESIDENTE. Nell'invitare l'onorevole sottosegretario ad esaminare le proposte avanzate in questa e nella precedente seduta allo scopo di approntare una formulazione idonea per entrambi i provvedimenti, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria *(Approvata dal Senato)* (1090); e dei deputati Buffone ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altopiano silano *(Urgenza)* (1072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano, Militerni, De Luca Luca, Barbaro,

Gullo, Berlingieri, Salerni: « Istituzione del Parco nazionale in Calabria »; e dei deputati Buffone, Nucci, Pucci Ernesto, Bisantis, Bova, Cassiani, Foderaro, Vincelli, Spinella. Reale Giuseppe: « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano ».

DELLA BRIOTTA, *Relatore*, Quando svolsi in sede referente la relazione sui problemi in generale dei parchi, feci presente l'opportunità di finanziare i parchi esistenti e di evitare che il Parlamento non assumesse iniziative per costituire nuovi parchi prima che fosse assicurato ai parchi nazionali esistenti il minimo vitale perché sopravvivessero.

Dissi cioè che i parchi nazionali esistenti, come è stato ripetutamente ricordato negli ordini del giorno della competente commissione presso il CNR, erano ampiamente degni di essere conservati, ribadendo l'esigenza di predisporre una legge di carattere generale, prima di esaminare le singole proposte di legge già presentate in Parlamento.

La prima esigenza è stata sodisfatta, in quanto la Commissione è andata incontro in misura realisticamente abbastanza sufficiente alle necessità dei parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio e dell'Abruzzo, con provvedimenti di carattere finanziario, che sono diventati pienamente operanti.

All'opposto non è stato approfondito il discorso sull'opportunità di una legge quadro in materia, per cui sorgono alcune perplessità da parte del relatore, il quale ha il dovere di manifestarle se non altro per non contraddire l'impostazione del problema data nello svolgimento della relazione generale.

Innanzitutto ritengo giusto affermare che il parco nazionale in Calabria riveste un'importanza particolare, per cui dovremmo essere tutti d'accordo nel sostenere che la sua istituzione, per un complesso di ragioni più volte sottolineate, debba essere considerata prioritaria rispetto alle richieste di istituzione di altri parchi, contenute in proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Dobbiamo tener conto che la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri è stata già approvata dal Senato, che la proposta di legge Buffone ed altri è stata presentata alla Camera successivamente all'approvazione da parte del Senato della proposta di legge Spezzano ed altri, e che infine il Governo sta per presentare un disegno di legge che tende a regolare in modo definitivo tutta la materia.

Una soluzione potrebbe consistere nel prendere a base un testo che è stato proposto dal Governo relativamente al Parco della Calabria.

Il relatore si rimette tuttavia alla Commissione in ordine all'opportunità di limitare il discorso al parco della Calabria ovvero di dare la preferenza alla definizione di una normativa generale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RINALDI. Il problema dei parchi sta acquistando carattere di estrema urgenza. Tutti sanno che nell'ultimo decennio di questa metà di secolo si sono verificati dei gravi fenomeni di surriscaldamento della crosta terrestre; per esempio, il rilievo appenninico presenta fenomeni di vulcanizzazione e vi sono specie botaniche di altri continenti che caratterizzano le zone alte, come pure varie specie di animali vanno scomparendo poiché non hanno la possibilità di spostarsi verso il nord. Ora, bisogna intervenire per salvare alcune specie che vanno rapidamente scomparendo, per esempio nel parco del Circeo, ove vi sono delle specie meravigliose che dovranno essere trasferite altrove, per mancanza di spazio; lo stesso Parco di Abruzzo è stato investito dallo sviluppo turistico ed edilizio per cui l'orso ed i camosci non vi trovano più il loro *abitat* ideale. Per tutti questi motivi, in una mia proposta, accennavo anche ad un altro parco, quello dei Sibillini, dal momento che lì vi sono ancora 53 mila ettari di terra allo stato primitivo, di cui 18 mila di bosco e ventimila di pascolo. Io comunque sono del parere che la proposta dell'onorevole Della Briotta debba essere accolta, mettendo in evidenza l'urgenza dell'approvazione del parco della Sila.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il relatore ha ricordato i lavori svolti in questa Commissione per quanto si riferisce alle diverse proposte di legge sui parchi e ad una legge quadro che dovrebbe indicare i princìpi e le direttive fondamentali per la costituzione dei parchi nelle diverse zone d'Italia.

Io, tuttavia, vorrei ricordare alcuni precedenti.

Tutti i senatori calabresi presentarono, nel 1963, al Senato, una proposta di legge per l'istituzione di un Parco nazionale in Calabria: questa proposta di legge fu approvata nell'aprile 1964 dall'Assemblea del Senato ed, in seguito, inviata alla Camera. Qui, era stata già presentata una proposta dell'onorevole

Buffone che, però, impostava il problema in termini diversi.

Il Governo, quindi, si preoccupò di riunire i parlamentari presentatori del disegno di legge al Senato e i presentatori della proposta di legge alla Camera per trovare una soluzione che contemperasse le diverse esigenze e mettesse insieme le diverse indicazioni utili.

Così è stato fatto ed è stato elaborato un testo che mette insieme le due proposte di legge e, soprattutto, mette a disposizione il finanziamento richiesto.

Nel presentare questo nuovo testo del Governo, si è tenuto conto delle indicazioni e delle direttive dell'onorevole relatore in ordine ad una legge quadro sui parchi, tanto è vero che questo testo può costituire un primo esperimento di quelle direttive. Inoltre, vorrei aggiungere che è veramente necessario portare avanti questa iniziativa dal momento che nel Mezzogiorno non vi è nessun parco; la legge speciale della Calabria ha consentito all'Azienda di Stato delle foreste demaniali di giungere, attraverso l'acquisto di terreni, a possedere circa centomila ettari, ed è su una parte di questa superficie che si potrebbe realizzare il parco. Debbo anche dire che verso questa regione è volta l'attenzione della Comunità Europea, per cui si deve procedere alla concretizzazione di queste nuove iniziative.

MAGNO. In merito alle dichiarazioni del Sottosegretario, desidero dichiarare che noi non siamo contrari all'approvazione della legge per l'istituzione del parco in Calabria, ma siamo preoccupati perché sappiamo che le esigenze di una legge quadro sono fortemente sentite per tutti i parchi nazionali.

In particolare, dopo gli avvenimenti che hanno caratterizzato il parco di Abruzzo, credo che sia opportuno che il Parlamento faccia una legge quadro che porti un po' d'ordine in questa materia.

Per quanto riguarda i parchi, io vorrei sapere se c'è la possibilità di porre all'esame della Commissione le varie proposte di legge presentate. Per l'approvazione della legge quadro, non si ha molto tempo a disposizione, per cui si può prendere a base, ad esempio, la proposta di legge Giolitti, emendarla completamente e, poi, votare una legge quadro. Io penso che, nel caso che la Commissione sia d'accordo, per varare la legge sulla Calabria, sia necessario rinviare il tutto ad un'altra seduta poiché bisogna studiare i numerosi emendamenti governativi.

DE LEONARDIS. Mi sembra che la questione della istituzione del Parco della Calabria sia ormai matura e che non la si debba più rinviare in attesa di una legge quadro, per cui è opportuno tradurre in legge operante tali aspirazioni.

PRESIDENTE. Era nelle nostre intenzioni varare la legge quadro sui parchi, ma dubito che si possa ormai completare, arrivati a questo momento della legislatura, l'*iter* di un provvedimento che oltre tutto dovrebbe acquisire il parere di parecchie Commissioni.

Per prendere in considerazione la legge Sila, si potrebbe inviare al Comitato ristretto il testo presentato dal Governo. Poiché il nuovo testo prevede oneri di carattere finanziario, noi siamo obbligati a chiedere il parere della Commissione competente. Perciò, se il Comitato ristretto fosse d'accordo sul nuovo testo, si può avere il parere della Commissione bilancio entro martedì sera e quindi mercoledì sarebbe possibile varare il provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il Comitato ristretto è convocato per questa sera.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Prearo ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti (3445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Prearo, Franzo, Armani, De Marzi, Stella, Zugno, Carra, Gerbino, Baldi, Mengozzi, Fabbri Francesco, Sabatini: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti ».

Il relatore, onorevole Mengozzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MENGOZZI, *Relatore*. Ritengo di non dover ripetere la relazione che fu già fatta in occasione della seduta della Commissione del 17 novembre 1967, seduta durante la quale furono illustrati tutti gli articoli di un testo unificato proposto dal Comitato ristretto e che si concluse con l'approvazione di alcuni articoli che riguardavano in modo particolare il problema della deroga dei tempi circa le denuncie; poi, furono aggiunti altri articoli. È sufficiente che io precisi quali sono i punti

in cui questo testo è stato elaborato in una riunione del Comitato ristretto del 19 dicembre, dopo una riunione che il Comitato stesso ha tenuto con alcuni tecnici del settore e con altri colleghi estranei al Comitato. Adesso indico alcuni dei punti di questo nuovo testo. L'articolo 2, ad esempio, si rifà alla proposta dell'onorevole Prearo nel punto in cui si parla dell'impiego dell'azoto nel commercio dei vini.

L'articolo 6 invece riguarda la quantità massima di alcool metilico per i vari tipi di vino. Anche in questo caso è stato raggiunto un pieno accordo tra i tecnici, nel senso che hanno unanimemente stabilito che la quantità di alcool metilico deve essere valutata non in rapporto all'alcool anidro, ma a quello complessivo.

Nell'articolo 8 ci siamo limitati ad introdurre di nuovo il riferimento al marsala, che era stato eliminato, ritengo che tale vino fosse già compreso nella dizione « vini liquorosi ».

All'articolo 10 è stato soltanto elevato da uno a due anni il periodo di invecchiamento per il *brandy*. All'articolo 11 è stato inserito soltanto il riferimento anche alla data, oltre che all'orario di partenza. Nell'articolo 12 il Comitato ristretto ha inserito soltanto, alla fine dell'articolo, le parole « anche con uve o mosti acquistati da terzi ».

È stato, inoltre, eliminato l'articolo che prevedeva la modifica dell'articolo 76 del decreto presidenziale perché è stata già approvata la legge destinata alla proroga dei termini in esso contenuti.

Infine è stato aggiunto l'articolo 19 per fare in modo che quanto disposto dall'articolo 35 del decreto presidenziale (modificato dall'articolo 11 di questa legge) entri in vigore a partire dal 90° giorno dopo l'approvazione della stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo nuovo testo illustrato dal relatore.

PREARO. Prendo la parola soltanto per ricordare che nella elaborazione della presente legge la Commissione si è avvalsa della collaborazione dei tecnici del Ministero dell'agricoltura e del Ministero della sanità ed in particolar modo di quella intelligente del dottor Ilardi, del Ministero dell'agricoltura, al quale si è fatto continuo ricorso, data la sua profonda conoscenza della materia. La proposta di legge che stiamo per approvare accoglie le istanze da tempo avanzate dalle categorie produttive a mio mezzo, serve a completare ed a chiarire vari articoli del decreto presidenziale del 12 febbraio 1965, n. 162.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto della apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20°C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonché confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

Nelle annate con andamento stagionale sfavorevole il Ministro per l'agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, la preparazione di " spumanti naturali " mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purché essi provengano da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti ».

DE LEONARDIS. Già la volta scorsa avevo espresso notevoli perplessità sull'ultimo comma dell'articolo 1, visto che il minimo di gradazione alcoolica in esso previsto (9 gradi) potrebbe nuocere notevolmente al prestigio dei nostri vini sui mercati esteri.

Comunque, rispetto al testo originario, il Comitato ristretto ha ulteriormente ristretto il campo di applicazione di questa deroga, limitandola ai vitigni pregiati tradizionalmente impiegati nella produzione di spumante; in ogni caso vorrei chiedere che in sede di regolamentazione, o comunque di applicazione di questa norma, sia necessaria una grande rigidità nel concedere queste deroghe da parte del Ministero dell'agricoltura. Se infatti si largheggiasse troppo, si avrebbero sul mercato ripercussioni dannose non soltanto per i vini a bassa gradazione ma per l'intera produzione.

Se riceverò assicurazioni in tal senso dal sottosegretario, e soltanto in questo caso, voterò a favore di questo articolo.

BO. Ritengo che le modifiche apportate dal Comitato ristretto a questo articolo permettano di accordare le deroghe previste soltanto in casi di annate particolarmente sfavorevoli. In questo modo la norma mi sembra ben delimitata, in modo che non vi possano essere errori di interpretazione. È chiaro, d'altra parte, che questa norma tenda ad impedire che in un'annata particolarmente sfavorevole, l'intera produzione di un certo vino tipico venga completamente bloccata.

Questo per quanto riguarda il caso specifico.

Circa le riserve dell'onorevole De Leonardis di carattere più generale, sollevate soprattutto nell'altra riunione, credo si debba essere coerenti con tutta la linea politica adottata nel settore vinicolo. Abbiamo detto al Governo di essere in sede comunitaria, rigido sulla questione dello zuccherato, nel senso di difendere i princìpi sanciti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. E se vogliamo veramente impedire che la pratica dello zuccherato venga ad attuarsi nella produzione vinicola del nostro Paese, dobbiamo essere più elastici nel caso di annate con andamento sfavorevole, magari prevedendo di accettare la pratica francese.

Mi pare che le riserve dell'onorevole De Leonardis non abbiano motivo di esistere.

DE LEONARDIS. Quando in un'annata il vino o il mosto non sono di buona qualità, se vogliamo porci in condizione di gareggiare con la produzione francese, ritengo che si debba applicare la norma in discussione, e da cui si vuol derogare, poiché è una norma che va a vantaggio dei vini italiani e dei produttori.

MENGOZZI, *Relatore*. Propongo al secondo comma dell'articolo 1 di aggiungere l'avverbio « eccezionalmente » dopo le parole: « Nelle annate con andamento stagionale... ».

Desidero inoltre suggerire agli onorevoli colleghi di aggiungere l'avverbio « esclusivamente » dopo le parole: « purché essi provengano... ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti del relatore e desidero rassicurare che quanto propone l'onorevole De Leonardis sarà fatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli emendamenti dell'onorevole Mengozzi.

(*Sono approvati*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto della apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonché confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione e di tappo comunque ancorato.

Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole il Ministro per la agricoltura e le foreste può consentire, con proprio decreto, la preparazione di " spumanti naturali " mediante l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9 gradi, purché essi provengano esclusivamente da uve di vitigni pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di vini spumanti »

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

« L'azoto puro può essere detenuto negli stabilimenti e può essere adoperato come coadiuvante di lavorazione a condizione che nel prodotto finito destinato al consumo non ne residuino più di 0,05 grammi per litro.

Le miscele di azoto e di anidride carbonica sono considerate anidride carbonica ai fini della presente legge.

In deroga a quanto sopra è consentita, negli impianti di recupero dell'azoto esistenti in stabilimenti produttori di spumanti naturali, la presenza di miscele di azoto con anidride carbonica proveniente dalla fermenta-

zione naturale del vino spumante, contenenti non più del 15 per cento di anidride carbonica ».

(*È approvato*).

ART. 3.

La licenza di cui all'articolo 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è valida per tre anni.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti definiti all'articolo 2 è vietata per i vini considerati non spumanti agli effetti del presente decreto, per i mosti e per le bevande di cui all'articolo 72 ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata la detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti ed allo stato solido sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si preparano gli spumanti di cui al comma precedente e vini con anidride carbonica derivante esclusivamente da fermentazione, commerciati con l'indicazione " anidride carbonica derivante da fermentazione " ».

(*È approvato*).

ART. 6.

La lettera *i*) del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *i*) contenenti alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioè alcole svolto e da svolgere ».

(*È approvato*).

ART. 7.

La prima alinea del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini: ».

(*È approvato*).

ART. 8.

La lettera *h*) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *h*) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi; ».

(*È approvato*).

Faccio presente che gli articoli 6, 7 e 8 potranno essere contenuti in un unico articolo che prenderà numerazione come articolo 6 e del quale do lettura:

ART. 6.

La lettera *h*) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *h*) contenenti oltre 1 grammo per litro di solfati, espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino marsala, i vini liquorosi e le mistelle, per i quali tale limite è elevato a 3 grammi; ».

La lettera *i*) del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« *i*) contenenti acole metilico in quantità superiore a millilitri 0,25 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole complessivo, e cioè alcole svolto e da svolgere ».

La prima alinea del primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio per il diretto consumo, nonché somministrare ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mosti e vini: ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pertanto tutti gli articoli seguenti, in sede di coordinamento, prenderanno numerazione successiva all'articolo 6.

Dò lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Dopo la lettera *e*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente alinea:

EC) capacità litri 1 al livello di riempimento di centimetri 4,5 sotto il raso bocca; ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Cetrullo propone di aggiungere il seguente articolo 9-*bis*:

« Il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il fiasco toscano è riservato ai vini diversi da quelli speciali portanti una denominazione di origine italiana ».

In assenza del proponente l'articolo aggiuntivo è da considerarsi ritirato.

Dò lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« L'acquavite di vino può essere posta in commercio con la denominazione *brandy* soltanto se sia stata sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità del prodotto, nonché la gradazione complessiva. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacità sino a litri 60.

I prodotti di cui al comma precedente e le uve da vinificazione ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti, devono essere annotate di volta in volta in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto ».

L'onorevole Cetrullo ha presentato i seguenti emendamenti: alla penultima riga del primo comma sopprimere le parole: « e per i vini »; alla penultima riga del secondo comma sopprimere le parole: « di volta in volta ».

Considerato tuttavia che il proponente è assente, gli emendamenti si intendono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Il terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'articolo 21, e di volta in volta la estrazione dei prodotti dalla cantina. Da tale adempimento sono esentati i viticoltori che vinificano esclusivamente per il consumo familiare anche con uve o mosti acquistati da terzi ».

(*È approvato*).

ART. 13.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica

12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

a) presso i vinificatori per il trasferimento del vinello a distillerie e ad acetifici autorizzati, alla condizione che la vinellazione venga effettuata in locali che non siano comunicanti, anche attraverso cortili a qualunque uso destinati, con quelli in cui si detengono vini o mosti.

(*È approvato*).

ART. 14.

Il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento delle fecce liquide o semiliquide nonché dei prodotti, di cui al secondo comma, deve essere fatto esclusivamente alle distillerie o agli stabilimenti non enologici ».

Dopo il quinto comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Le fecce liquide o semiliquide prima del trasferimento devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice di cui al secondo comma ».

Il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« La raccolta e la trasformazione o sfruttamento dei prodotti, di cui al secondo comma, sono subordinati all'autorizzazione dello Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, che annualmente la rilascia a domanda degli interessati redatta in carta da bollo, nonché alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Dopo il settimo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti di cui al secondo comma, quando estratti da depositi o stabilimenti non enologici, devono essere destinati esclusivamente alla distillazione o alla estrazione del tartrato e devono essere muniti, anziché della bolletta di accompagnamento di cui all'articolo 35, della bolletta rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1952, n. 1322 ».

(*È approvato*).

ART. 15.

Il secondo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È però in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per la sanità e sentito il parere di quelli per l'industria e il commercio, per le finanze e per il commercio con l'estero, di consentire sotto particolari cautele la preparazione e la confezione dei prodotti disciplinati dal presente decreto destinati all'esportazione, in difformità delle norme stabilite per il mercato interno ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« In relazione a particolari esigenze della esportazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il commercio con l'estero, può stabilire, con proprio decreto, che il prodotto a denominazione di origine destinato alla esportazione sia contenuto in determinati recipienti ed accompagnato da un certificato che ne garantisca la denominazione ».

(*È approvato*).

ART. 16.

I primi due commi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono sostituiti dai seguenti:

« La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 25 dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dagli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. Una delle figlie deve essere spedita dal venditore, o dallo speditore, con raccomandata, nella stessa giornata del rilascio, all'Istituto di vigilanza competente per territorio.

Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore o dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, la quantità di prodotto trasportato e l'indicazio-

ne del periodo di tempo in cui il trasporto stesso viene effettuato.

Il venditore o lo speditore devono accertare la effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto ».

ART. 17.

Il primo comma dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, per le infrazioni che comportano una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore nel massimo a lire 500.000 ovvero una pena pecuniaria proporzionale, le autorizzazioni o licenze devono essere revocate o sospese fino ad un anno dalle autorità che le hanno rilasciate ».

(*È approvato*).

ART. 18.

L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione ».

(*È approvato*).

ART. 19.

L'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della presente legge, decorre dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Cetrullo e De Leonardis hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Per la vendita al dettaglio dei vini in recipienti di capacità fino a 5 litri non conformi all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, preparati o confezionati in conformità alle altre norme del medesimo decreto ed esistenti presso i rivenditori, sono concessi 24 mesi dalla data di applicazione del menzionato articolo 29 ».

DE LEONARDIS. Nella legge ordinaria è consentita la produzione di questi recipienti fino al 1968 per cui sono compresi anche coloro che li confezionano, mentre la vendita non è più consentita; con questa modifica, invece, si proibisce il confezionamento perché è consentita soltanto la vendita e quindi, per il 1968, non si arriva a vendere queste particolare confezioni. Da parte di queste categorie si chiede una proroga di due anni per poter vendere completamente la produzione accumulata. Penso che questa proposta di legge possa essere accolta nell'interesse generale.

PRESIDENTE. Questa espressione: « preparati o confezionati in conformità alle altre norme del medesimo decreto », cosa significa?

MENGOZZI, *Relatore*. Questo testo lo esamino solo in questo momento, per cui non sono in grado di darne una analitica valutazione. Mi rimetto, quindi, a quanto ha detto il collega De Leonardis che non può certo essere sospettato di voler introdurre delle norme o delle deroghe e una minore rigidità di applicazione del decreto presidenziale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di stato per l'agricoltura e le foreste*. Per diverse ragioni sono perplesso di fronte a tante novità e non vorrei che si modificassero norme essenziali circa questo emendamento. Io, piuttosto, chiederei del tempo per approfondirne il contenuto.

Si chiede che sia consentita la vendita al dettaglio di vino fino a 5 litri: eliminiamo le parole: « non conformi all'articolo 29 » e diciamo: « per la vendita al dettaglio di vini fino a cinque litri, preparati o confezionati in conformità di altre norme.».

PRESIDENTE. L'articolo, salvo coordinamento, potrebbe essere così formulato:

« Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 è prorogato di diciotto mesi a partire dalla data di scadenza già fissata in detto comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MENGOZZI, *Relatore*. Desidero osservare prima della votazione che in sede di elaborazione di questo testo, uno dei problemi che non fu affrontato fu quello della distillazione.

In sede di approvazione del decreto presidenziale, il collega Prearo ed io presentammo un ordine del giorno che invitava il Governo a porre allo studio un piano per istituire una organizzazione unitaria del mercato dell'acool affinché si potesse destinare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti della vinificazione.

Siccome questo problema sussiste ancora, credo che sia utile rinnovare questo invito al Governo.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo accoglie l'invito. Comunico che sono stati raccolti tutti gli elementi necessari per quanto richiesto.

MAGNO. Noi attendiamo ancora una risposta riguardante il problema del fondo di solidarietà. Qualora non riceviamo subito una adeguata risposta dovremo chiedere il passaggio in aula di tutte le leggi votate.

TRUZZI. Contesto questo atteggiamento che potrei definire ricattatorio assunto dal gruppo comunista perché crea una assurda e inutile situazione di disagio. Non è possibile ammettere che se su un argomento, cui anche noi ammettiamo la massima importanza, non vi è ancora pronta una risposta, e ciò indipendentemente dalla nostra volontà, tutto debba essere fermato. È assurdo cioè fermare provvedimenti su cui si è tutti d'accordo!

BO. Credo sia opportuno ribadire quella che è la posizione del nostro gruppo nei confronti del fondo di solidarietà, posizione che non è da ascriversi nè ad intenti ricattatori nei confronti della maggioranza nè ad altre cose del genere, ma piuttosto dovuta a quello che è stato l'atteggiamento del Governo nei confronti di tutte queste questioni, non soltanto in questi ultimi tempi, ma in tutto il periodo trascorso da quando tali problemi sono stati posti sul tappeto fino ad oggi. Infatti il Governo si è comportato sempre in modo tale da impedire che questo provvedimento giungesse in porto in tempi più opportuni. È inutile che il collega Truzzi, trascuri accuratamente qualsiasi accenno a questo punto, in quanto proprio in ciò sta la ragione principale che spinge il nostro gruppo ad assumere una posizione che ritengo molto utile per il raggiungimento di una soluzione del problema. Noi siamo qui infatti con un mandato che ci obbliga a risolvere i problemi e non ci permette quindi di accettare supinamente un modo di fare che in pratica invece ogni problema tende a dilazionare e non risolvere.

Sappiamo come le cose sono andate fino ad oggi; sappiamo – ad esempio – che il Governo, invitato a partecipare ai lavori del Comitato ristretto mai si è presentato. E questo è un primo elemento negativo. Quando poi, finalmente, siamo riusciti ad ottenere un incontro con il Ministro per esaminare lo schema De Leonardis, abbiamo sentito il rappresentante del Governo porre tutta una serie di riserve e respingere, in pratica, tale schema. Dopo quell'incontro il ministro si impegnò a presentare entro due settimane a sua volta un proprio schema di provvedimento. Ben più di due settimane però sono passate prima che il Ministro dell'agricoltura venisse a dirci che, se proprio volevamo che si dichiarasse d'accordo sullo schema De Leonardis, egli avrebbe provocato un intervento della V Commissione.

Oggi, quindi, non vi è nessuna recondita intenzione da parte nostra, ma semmai la giusta pretesa di vedere finalmente mantenuto da parte del Governo quell'impegno che assunse tanto tempo fa. Per ottenere ciò, a quanto pare, non bastano le reiterate richieste, ed allora noi siamo costretti ad assumere un atteggiamento più deciso e pressante. Basterà però che il nostro Presidente iscriva, con il consenso del Governo, quel provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, perché immediatamente venga meno da parte nostra qualunque ostacolo alla discussione degli altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà ad impegnarmi ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo i provvedimenti sulle calamità naturali.

MAGNO. Di fronte a questo preciso impegno della Presidenza, ritiriamo le nostre riserve.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco, Carelli e Medici: Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole *(Approvata dal Senato)* (4413); dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale (2618); Cetrullo: Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali (2909) e Ceruti Carlo e De Leonardis: Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura (3642); e del disegno di legge: Aumento della indennità spettante ai commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai commissariati per la liquidazione degli usi civici *(Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4142-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Di Roc-

co, Carelli e Medici: « Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole »; dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale »; Cetrullo: « Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali »; Ceruti Carlo e De Leonardis: « Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura »; e del disegno di legge: « Aumento della indennità spettante ai Commissari, ai Commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai Commissariati per la liquidazione degli usi civici » approvati in precedenti sedute.

Desidero ricordare che le proposte di legge nn. 4413, 2618, 2909 e 3642 furono approvate in un testo unificato e desidero altresì far presente che è necessario sia specificato all'articolo 1 che al termine « direzione » sia aggiunta la parola « tecnica ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che tale precisazione viene introdotta nell'articolo 1.

(*Così rimane stabilito*).

Pertanto il testo unificato delle proposte di legge nn. 4413, 2618, 2909 e 3642, nonché il disegno di legge n. 4142-*B* saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata, del testo unificato delle proposte di legge nn. 4413, 2618, 2909, 3642 e del disegno di legge 4142-*B*.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Prearo ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (3445).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri; dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi; del deputato Cetrullo; dei deputati Ceruti Carlo e De Leonardis: « Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura) (4413-2618-2909-3642).

Presenti 24
Votanti 23
Astenuti 1
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Aumento dell'indennità spettante ai Commissari, ai commissari aggiunti ed agli assessori addetti ai commissariati per la liquidazione degli usi civici » (4142-*B*).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Beccastrini, Bo, Cetrullo, Di Piazza, De Leonardis, Della Briotta, Ferraris Giuseppe, Fornale, Franzo, Gerbino, Colleoni, Lettieri, Baldani, Magno, Marras, Mengozzi, Marotta Michele, Pala, Prearo, Radi, Rinaldi, Sedati, Truzzi.

Si è astenuto sulla proposta di legge n. 3445:

Rinaldi.

Sono in congedo:

Bonomi e Ceruti Carlo.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO